

Commento sentenza TAR per il Lazio in materia di ordinanza ingiunzione per presunti **abusi edilizi e violazione del termine per la sua notifica** (45 giorni dopo l'ordinanza di sospensione dei lavori).

Come noto la Costituzione all'art. 102 prevede che: *“la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario”*. Di conseguenza tutti i cittadini devono poter adire un Giudice terzo che ha l'Autorità di affermare i propri diritti e verificare se vi è stata lesione dei suoi interessi da parte di un privato o di un Ente pubblico.

Purtroppo negli ultimi tempi si assiste, sempre più di frequente, ad un fenomeno di ingiustizia nei confronti del cittadino quando cerca di tutelare un proprio diritto leso dalla P.A..

Le statistiche sono impietose quasi il 90% dei ricorsi presentati viene rigettato (il Sole 24 Ore del 27/6/2014) e la domanda che viene spontanea è la seguente: *ma davvero i cittadini propongono richieste infondate, sobbarcandosi spese esorbitanti nell'attesa della definizione di un giudizio che dura decenni? Oppure scatta da parte dei Giudici Amministrativi (e di quelli delle giurisdizioni speciali in generale) una sorta di difesa nei confronti della P.A., che finisce per consolidare il sospetto di una commistione tra gli organi di giustizia amministrativa, i suoi componenti, le modalità di selezione e conflitti di interesse presenti nella Giustizia Amministrativa dove i suoi componenti riescono a svolgere (anche contemporaneamente) funzioni giurisdizionali, esecutive e legislative?* (cfr. Il Fatto Quotidiano, Giustizia ed Impunità di Alessio Liberati, articolo dell'8 Aprile 2014).

La sentenza in esame, con due righe di (non) motivazione, in sintesi afferma che *i termini perentori che valgono per i comuni mortali non possono essere applicati alla P.A.*, e nel caso specifico il Comune non è tenuto ad applicare l'art. 27 comma 3 del D.P.R. 380/2001, in caso di violazione urbanistica, che gli impone di emanare il provvedimento sanzionatorio entro il termine di 45 giorni dall'ordinanza di sospensione dei lavori.

Poco importa se *medio tempore* cambia la normativa in modo peggiorativo per i cittadini- in mancanza di demolizione scatta la sanzione- con buona pace del principio *tempus regit actum*, i termini sono imposti e devono essere rispettati solo dai privati cittadini.

Per la P.A. tutti i termini sono *canzonatori* (non perentori) ed essa li può disattendere come vuole, con buona pace della certezza del diritto e delle garanzie costituzionali stabilite in uno Stato di diritto.

E allora se la situazione è questa sembra giusto e sacrosanto, all'uomo di strada, che la Giustizia Amministrativa venga abolita per: i costi, l'inefficienza, per una questione etica e per riaffermare i principi di uno Stato di diritto che non può pretendere dai cittadini il rispetto delle leggi quando essa stessa si sottrae sistematicamente alla sua osservanza senza alcuna conseguenza e senza concedere al cittadino di ribellarsi a questa ingiustizia innanzi ad un Giudice imparziale.

Avv. Gerardo Russillo